

Consultazione pubblica
Proposte per la Strategia italiana in materia di tecnologie basate su registri condivisi e Blockchain
Osservazioni di United Risk Management S.p.A.

Paragrafo 2.3

Nel capoverso “Costruzioni edili. Estensione BIM” si riporta come esempio di applicazione nel settore edile delle tecnologie Blockchain/DLT unicamente il modello BIM.

Riteniamo invece che queste tecnologie possano essere utilizzate in campo edile anche e soprattutto sul versante della legalità per raggiungere una maggiore trasparenza in un settore particolarmente delicato.

La blockchain può essere utilizzata per notarizzare tutte le attività di cantiere, in modo da avere un registro con proof of time e proof of integrity degli accessi al sito, delle ditte che vi lavorano, dei movimenti dei camion, delle discariche utilizzate... Questo registro permette a distanza di anni la ricostruzione puntuale di tutti i movimenti e le attività di cantiere e rappresenta un importante strumento di legalità e di trasparenza. Questa attività di notarizzazione è utilizzata già da due anni nel cantiere di Milanosesto a Sesto San Giovanni, uno dei più importanti progetti europei di rigenerazione di un ex sito industriale.

Paragrafo 2.12

Il paragrafo rubricato “Raccomandazioni relative all’applicazione della normativa antiriciclaggio” propone l’adozione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela, ex articolo 23 del d.lgs. n.231/2007. Occorre però tenere presente che, proprio sulla base dell’articolo citato, le Autorità di vigilanza hanno disposto che le banche e gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati ad applicare misure semplificate in relazione a prodotti di moneta elettronica unicamente quando ricorrono cumulativamente una serie di condizioni. In particolare, si richiede che lo strumento di pagamento: non sia ricaricabile; abbia un importo massimo memorizzato di 150 euro; sia utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni o servizi e non sia alimentato con moneta elettronica anonima. Inoltre, l’emittente deve effettuare un controllo sulle operazioni per rilevare eventuali operazioni anomale o sospette; se infine l’importo memorizzato sul dispositivo è superiore a 50 euro questi può essere né rimborsato né ritirato in contanti¹.

¹ La scarsa controllabilità dell’utilizzo delle criptovalute e in generale degli strumenti che favoriscono l’anonimato, ha spinto il Consiglio dell’Unione europea e il Consiglio europeo, nonostante la recente emanazione della IV Direttiva AMLD – 2015/849, a richiedere nel dicembre 2015 a seguito degli attentati di Parigi, un rafforzamento della normativa di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo. Tra i principali obiettivi, la V Direttiva AMLD – 2018/843, ha previsto un rafforzamento del contrasto delle valute virtuali e in generale degli strumenti prepagati anonimi, in relazione al largo uso che si è riscontrato degli stessi per il finanziamento del terrorismo. Il legislatore comunitario al fine di tracciare con un ampio margine di certezza i flussi finanziari e contrastare i fenomeni di riciclaggio di denaro sporco e di finanziamento del terrorismo, ha inserito nella V Direttiva tra i soggetti obbligati:

- a) i **prestatori di servizio di cambio tra valute virtuali e valute legali**, cioè tutti coloro che a titolo professionale anche online, forniscono a terzi servizi atti all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione e alla conversione di criptovalute;
- b) i **prestatori di servizio di portafoglio digitale**, soggetti fisici o giuridici che professionalmente, anche online, forniscono a terzi la salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto di propri clienti per la detenzione ed il trasferimento di criptovalute.

Ad oggi la tesi più accreditata è quella che assimila le criptovalute agli strumenti di pagamento e alle valute complementari; tesi accolta dalla stessa Corte di Giustizia Europea nonché dall’Agenzia delle Entrate (ris. n. 72/E del 2016). Il principale punto di frizione tra le valute virtuali e la normativa antiriciclaggio è il loro completo anonimato, tant’è che Banca d’Italia, nel

Anche il recente aggiornamento della normativa antiriciclaggio (d. lgs. 4 ottobre 2019, n.125, entrato in vigore il 10 novembre 2019, in attuazione della V Direttiva comunitaria AMLD 2018/843), nonché le recenti disposizioni emanate da Banca d'Italia, dimostrano l'estrema difficoltà a livello normativo di sviluppare "un mercato semplificato" quando il rischio di riciclaggio è basso.

Provvedimento emanato il 30 luglio 2019 in materia di "adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", considera ad elevato rischio le operazioni riconducibili a servizi connessi alla conversione di valuta legale in virtuale e viceversa perché potrebbero favorire l'anonimato ovvero l'occultamento dell'identità del cliente o del titolare effettivo. L'utilizzo della tecnologia c.d. blockchain garantisce con il registro distribuito l'impossibilità di una double spending e il tracciamento informatico della transazione, ma resta il fatto che le chiavi crittografiche che consentono l'utilizzo delle criptovalute rimangono anonime.

Pensare ad uno sviluppo delle criptovalute connesso alle soglie di conversione previste nei punti dell'articolo 23, comma 3, certamente sarebbe una base di partenza per tendere nel tempo alla futura crescita delle valute virtuali e alla loro diffusione. Ma non basterebbe. Come evidenziato da Banca d'Italia il problema si annida nella possibilità che tali mezzi possano favorire l'anonimato e l'impossibilità di effettuare una adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo. Le soglie previste nella normativa ne sono un segno evidente. Senza considerare che la normativa antiriciclaggio è stata recentemente revisionata dal d. lgs. 4 ottobre 2019, n.125, entrato in vigore il 10 novembre 2019, in attuazione della V Direttiva AMLD 2018/843, nonché le recenti disposizioni emanate da Banca d'Italia non lasciano spazio ad interventi imminenti.